



Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di NOMI

REGOLAMENTO per VIGILE di COMPLEMENTO

approvato dalla G.P. con delibera n. 1426 del 04.08.2023

1. Il vigile di complemento viene equipaggiato con il capo tecnico, così come definito nel capitolato tecnico.
2. Al vigile di complemento non è consentita l'attività che preveda l'utilizzo di DPI EN 469, sistemi anticaduta, antitaglio, APVR, NBCR, DPI nautici.
3. Il vigile del fuoco di complemento può svolgere le seguenti attività in base all'esito della visita medica:
 - guida di automezzi consentiti dalla patente di servizio posseduta purché non in emergenza (*)
 - attività con VVF allievi, dopo adeguata formazione
 - attività logistica e di supporto (**)
 - attività di formazione

(*) sono consentiti: rifornimenti carburante, manutenzione automezzi, revisioni periodiche, attività di trasporto del personale o materiali/attrezzature

(**) ATTIVITA' LOGISTICA E DI SUPPORTO: supporto alle comunicazioni radio, vettovagliamento, attività di casermaggio, controllo attrezzatura, manutenzione attrezzatura e mezzi del Corpo.